

Tribunale sportivo della Lega Svizzera di Hockey su Ghiaccio

Composta da:

Avv. Ivano Ranzanici, Giudice del Tribunale d'Appello Via Pretorio 16, 6901 Lugano, Presidente;
Avv. Dott. Michel Dupuis, Avvocato, Place St.-François 5, 1003 Losanna, membro;
Avv. Marcel Aebi, Avvocato, Hetex – Areal, Lenzbuegerstrasse 2, 5702 Lenzburg, membro.

Nella procedura 07 / 04 – 05 dipendente da ricorso 21 (recte 20) gennaio 2005 formulato da:

Hockey Club Nivo, 6746 Nivo

e

C. B. c/o Hockey Club Nivo, 6746 Nivo

ricorrenti

contro

Giudice unico regionale della Svizzera orientale della LSHG Lega dilettanti,
Hagenholzstrasse 81, CP, 8050 Zurigo

resistente

relativo alla decisione 18 gennaio 2005 procedura numero 2004-05/077/2 concernente la misura disciplinare della sospensione dal gioco per tutte le restanti partite del campionato 2004 – 2005 ed il pagamento di una multa di CHF 250.— a carico di C. B. giocatore e capitano dell'Hockey Club Nivo;

lette le osservazioni formulate dalle parti interessate e gli atti prodotti dal Giudice Unico regionale della Lega per la Svizzera Orientale,

offerto alla parte ricorrente di formulare ulteriori osservazioni a fronte in particolare dei documenti da essa non conosciuti ed alle osservazioni della parte resistente;

considerato

in fatto

- A. L'8 gennaio 2005 ha avuto luogo a Nivo l'incontro di campionato di seconda lega tra l'Hockey Club Nivo (HCN qui di seguito) e l'Eishockey Club Seewen terminato con il risultato di 3 a 5. A 5 minuti e 19 secondi dal termine dell'incontro il giocatore C. B. capitano dell'HC Nivo, è stato sanzionato con una penalità di partita poiché ha messo in atto quella che il giudice unico indica, nella sua decisione 18 gennaio 2005 qui impugnata, come: *"eine klare Tätlichkeit mit Verletzungsabsicht"*, ossia un chiaro atto di violenza con intento di ferire l'arbitro signor Knecht. Questo agire, riportato dallo stesso arbitro nel suo rapporto e confermato dalle prese di posizione dell'assistente arbitro Wiegand, può essere descritto come nello scritto 12 gennaio 2005 dell'arbitro Wiegand:

„Marco Knecht und ich haben beide einmal die Bank vom HC Nivo verwarnt denn fast jede Aktion auf dem Spielfeld oder jeder Entscheid der SR wurde von der Spielerbank aus, lautstark kommentiert. Nach ca. 15. Spielminuten gab es wieder eine Szene bei dem die Bank anderer Meinung war als wir SR auf dem Spielfeld. Marco Knecht stand direkt an der blauen Linie vor der Spielerbank des HC Nivo. Plötzlich Unterbrach er das Spiel drehte sich um und sprach eine 2 Minuten Bankstrafe wegen Unsportlichem Verhalten aus. B. C. regte sich über diesen Entscheid fürchterlich auf und nahm mit der Hand dem Puck vom Eis und fuhr Richtung Spielbank. Als sich der Weg von ihm und Marco Knecht kreuzte schoss er den Puck zwischen die Beine von Marco und traf dabei genau den Tiefschutz.

Ich hätte an Marcos stelle genau gleich gehandelt und B. C. mit einer Matchstrafe unter die Dusche geschickt.“

- B. Alla luce dei fatti descritti nel rapporto arbitrale ed alla luce della comunicazione scritta di Marc Wiegand, il sostituto del Giudice unico regionale per la Svizzera orientale della LSHG lega dilettanti Fredy Scheuber (GU qui di seguito) ha aperto una procedura disciplinare ritenendo necessario procedere, alla luce della gravità dell'episodio, mediante l'infrazione di una sospensione cumulata ad una multa ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Giuridico della Lega dilettanti. Con la sua decisione 18 gennaio 2005 il GU ha quindi stabilito un divieto di gioco a carico di C. B. per il resto del campionato fissando parimenti una multa di CHF 250.--. Con la decisione sono state inoltre richieste spese per complessivi CHF 200.--.
- C. Con atto datato 21 gennaio 2005, ma trasmesso per telex il 20 gennaio 2005 alla LSHG, l'HC Nivo, per penna di Michele Dazzi, si è aggravato al Tribunale sportivo della LSHG contro il provvedimento indicando come il giocatore B. sia sempre stato sostanzialmente corretto nella sua carriera, precisando che l'agire del giocatore è senz'altro riprovevole ma derivato dall'atteggiamento dell'arbitro Knecht che avrebbe commesso numerosi errori durante l'incontro ed avrebbe negato al capitano una possibilità di colloquio con palese mancanza di rispetto. Per i ricorrenti la misura imposta con la decisione sarebbe sproporzionata. In particolare la parte ricorrente rammenta come la partita fosse sostanzialmente corretta (con richiamo dalla squadra avversaria del filmato della partita a conferma di ciò) precisando poi che: *"... B. ha allora alzato il disco con la paletta del bastone portandoselo alla mano e passandolo all'arbitro, signor Knecht ... il <passaggio> ... è avvenuto dal basso in alto e quindi ... senza forza"*, non si sarebbe quindi trattato di un lancio *"da lanciatore di baseball"* con partenza sopra la spalla. Per il gravame Benedetti avrebbe unicamente inteso

“esprimere ... la sua rabbia” senza intenzione di cagionare un danno al direttore di gara, il disco sarebbe andato a colpire *“più in alto delle parti indicate dall’arbitro”* e non vi sarebbe stato comunque ferimento anche se il disco avesse urtato i genitali. In sostanza quindi i ricorrenti contestano quanto asserisce l’arbitro Knecht nel suo rapporto ed invocano il diritto di essere sentiti, quello della parità di trattamento e ritengono che la misura disciplinare adottata dal GU violi il principio di proporzionalità. La parte ricorrente postula l’acquisizione della cassetta video dell’incontro allestita dalla squadra avversaria e sostiene, senza specificarne i nomi, di disporre di *“numerosi testimoni dell’accaduto”*. HC Nivo e C. B. chiedono che la sanzione si limiti alla sospensione per 2 giornate. Con decreto del 20 gennaio 2005 il giudice del Tribunale sportivo ha negato l’effetto sospensivo chiesto con il ricorso.

- D. Dal canto suo il GU, invitato a prendere posizione in merito, ha rilevato come, dopo avere avuto conferma telefonica dell’accaduto dal collega dell’arbitro principale Marc Wiegand, ne ha ricevuto conferma scritta evidenziando inoltre come B. sia il capitano della squadra. Con scritto 25 gennaio 2005 il giudice delegato alla trattazione del dossier ha trasmesso i documenti non noti alla parte ricorrente con facoltà di esprimersi in merito in un breve termine. Con lungo allegato di replica la parte ricorrente ha nella sostanza ribadito le sue iniziali richieste producendo una dichiarazione dell’allenatore della squadra. Pur condividendo il rilievo del GU secondo cui il capitano della squadra ha un ruolo rappresentativo il rappresentante dell’HC Nivo evidenzia che egli è pure preposto alla relazione con gli arbitri ed ha funzione di mediatore. B. sarebbe stato ignorato dagli arbitri che gli hanno rifiutato il dialogo. Nelle proprie osservazioni Michele Dazzi evidenzia ancora come il lancio del puck debba essere relativizzato nella sua oggettiva gravità e debba essere con forza negata ogni volontà di cagionare un danno alla salute.

In diritto

In ordine

1. L’Hockey Club Nivo è, di principio, legittimato ad aggravarsi contro il provvedimento del GU a norma dell’art. 17 Regolamento Giuridico della Lega dilettanti (RG qui di seguito) siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato. Il gravame appare tempestivo siccome interposto nel termine di 5 giorni dall’intimazione della decisione (art. 69 RG). Il provvedimento impugnato è una decisione disciplinare resa dal giudice unico della lega amatoriale in procedura ordinaria a norma dell’art. 68 RG. Il ricorso dell’HCN è quindi ricevibile ed il potere d’esame del Tribunale non è limitato (art. 71 RG).
2. L’impugnativa dell’HCN sembra essere formulata anche a nome di C. B. in questo senso è infatti stato recepito anche dal Presidente del Tribunale sportivo della lega nell’atto di intimazione. Agli atti non è stata prodotta adeguata procura in favore del club da parte del giocatore e capitano. Nella misura in cui il ricorso debba essere inteso formulato anche per conto di C. B. l’impugnativa non è ricevibile in assenza di una valida delega alla rappresentanza.
3. La composizione del Tribunale non è stata contestata da parte degli aventi diritto e non è stato esercitato alcun diritto di ricsuzione (art. 16 RG). Il Tribunale non ha chiesto il deposito di una cauzione.
4. L’HCN postula l’acquisizione da parte del Tribunale della cassetta video allestita da persone facenti capo all’EHC Seewen, rispettivamente indica l’esistenza di numerosi testi dell’accaduto

senza indicarli comunque nominativamente. Oltre a ciò, in sede di replica, è stata prodotta dichiarazione dell'allenatore della squadra a conferma dello svolgimento dei fatti secondo la versione dell'HC Nivo. Per quanto attiene alle prove occorre rammentare che le stesse, pur essendo sin da subito disponibili, non sono state acquisite in prima sede e neppure offerte al GU. Il primo giudice, infatti, ha rilevato, nella decisione impugnata, come nel termine impartito né il giocatore né il suo club d'appartenenza abbiano formulato osservazioni (Stellungnahme) e come – quale base probatoria della decisione assunta – siano stati ritenuti i rapporti arbitrali (compresa l'attestazione del signor Wiegand). Alla luce di ciò le prove offerte con il ricorso appaiono dei "nova" che, a norma dell'art. 73 RG, non sono ammissibili. Unica eccezione al divieto di nova nella procedura è la possibilità di rendere credibile che la produzione della prova o la sua precisa indicazione prima del ricorso al Tribunale non fosse possibile. Alla luce della natura dei mezzi richiesti ciò non è palesemente il caso. Ne discende che né la cassetta e neppure i "numerosi testimoni" possono essere acquisiti al materiale processuale. D'altra parte questi elementi nulla muterebbero alla luce di quanto acquisito agli atti.

Nel merito

5. Nel caso concreto, alla luce del materiale probatorio a disposizione, i fatti possono sostanzialmente essere riassunti come descritti dalle parti, in particolare è di sussidio quanto riportato dall'assistente dell'arbitro principale Marc Wiegand rispettivamente ciò che appare nel Rapporto degli arbitri consegnato agli atti. In sostanza la panchina dell'HCN ha commentato rumorosamente, nel corso dell'incontro, le azioni di gioco rispettivamente le decisioni degli arbitri. Dopo un paio di moniti da parte dell'arbitro principale e dell'assistente Wiegand, trascorsi circa quindici minuti (dell'ultimo periodo), si è concretizzata ulteriore discrepanza di vedute tra la panchina dell'HCN e gli arbitri. L'arbitro Knecht si trovava all'altezza della linea blu davanti alla panchina dei padroni di casa quando improvvisamente ha interrotto il corso del gioco, si è girato ed ha inflitto una penalità minore alla parte ricorrente per comportamento anti sportivo. In questo momento B. ha reagito in maniera decisa raccogliendo il disco e lanciandolo in direzione delle parti intime in mezzo alle gambe dell'arbitro Knecht da una distanza di un paio di metri. Senza protezione, secondo i rapporti agli atti, l'arbitro non avrebbe potuto continuare la direzione della gara. Come indicato il giocatore e capitano del Nivo è stato mandato negli spogliatoi.

Va qui ritenuto un atteggiamento intenzionale da parte del giocatore, contrariato dalla decisione arbitrale ed in generale dal comportamento arbitrale che lo avrebbe negletto nelle sue funzioni di capitano, che ha agito con consapevolezza e volontà prendendo certamente in conto il rischio di provocare delle lesioni al signor Knecht. Il comportamento mantenuto dal capitano, che ha lanciato il disco appositamente raccolto da una breve distanza all'altezza delle parti intime, appare adempiere in tutto i presupposti della violazione ritenuta dal primo giudice a carico del giocatore.

6. Per questo Tribunale sportivo della Lega appare fuor di dubbio che C. B. ha mantenuto un atteggiamento gravemente antisportivo, comportamento che non può trovare la benché minima giustificazione nell'asserita mancanza di attenzione che l'arbitro Knecht ha dimostrato nei suoi confronti o nei pretesi errori commessi nella direzione della gara. Le lacune arbitrali potevano essere notificate mediante segnalazione a chi di dovere. Come detto dunque nulla, nemmeno errori arbitrali od atteggiamenti di apparente mancanza verso la funzione del capitano, permetteva di giustificare un comportamento come quello assunto dal giocatore. Anche se umanamente

comprensibile il senso di frustrazione e contrarietà per un atteggiamento ritenuto ostile ciò non giustificava in il comportamento assunto. Non va dimenticato che il rapporto arbitrale, tra l'altro qui confermato da altri atti della procedura (scritto 12 gennaio 2005 di Marc Wiegand), gode della necessaria credibilità siccome emanante da persona comunque disinteressata all'esito dell'incontro ed alla procedura in discussione. Il preteso comportamento irrispettoso dell'arbitro Knecht, l'annullamento di una rete ritenuta valida ed altri comportamenti errati o pretesi tali del corpo arbitrale, non possono come detto giustificare il comportamento di un capitano – il cui ruolo è noto alla parte ricorrente – e neppure mitigare particolarmente la sua colpa e la conseguente sanzione. Se anche vi fosse stata una mancanza di rispetto per la funzione svolta sul ghiaccio da B. questi avrebbe dovuto seguire altre vie per significare tale atteggiamento e non passare a vie di fatto nei confronti del giudice di gara. Va comunque dato atto che, pur essendovi il rischio di creare lesioni all'arbitro, il giocatore non ha provocato danni al signor Knecht.

7. In una recente decisione (del 5 gennaio 2005, procedura 06/04-05) questo Tribunale sportivo ha dovuto occuparsi di un giocatore che, dopo che l'arbitro aveva rifiutato di discutere con lui a proposito di una *“fraglichen Entscheid ...”* e dopo che il direttore di gara aveva fatto gesti per allontanarlo, lo ha minacciato mostrando il suo pugno e dichiarando *“wie gerne er davon Gebrauch machen würde”* calcando con gesti le sue parole. Ebbene in questa decisione il Tribunale ha evidenziato:

„An dieser Stelle erübrigen sich langatmige Ausführungen zum Thema „fair play“. Immerhin muss aber festgehalten werden, dass Übergriffe von Spielern auf die Schiedsrichter im Sinne von Drohungen streng geahndet werden müssen, ansonsten ein vernünftiger Spielbetrieb nicht mehr gesichert wäre. Zudem würden sich kaum mehr genügend Schiedsrichter rekrutieren lassen, wenn der Verband nicht einmal deren Sicherheit gewähren könnte. Den Schiedsrichtern muss von den Spieler ein gewisser Respekt entgegengebracht werden, ansonsten man es den Zuschauern nicht verübeln könnte, wenn sie ebenfalls mit heftigen „Reklamationen“ ihren „Idolen“ naheifern würden. Die Folge ist meistens, dass Gegenstände aufs Eis geworfen werden, was mit einer sportlichen Auseinandersetzung wirklich nichts mehr zu tun hat. Richtigerweise wird denn auch schon den Junioren beigebracht, wie sie sich im und nach dem Match gegenüber den Schiedsrichtern zu verhalten haben. Selbstredend gibt es immer wieder Spiele, wo sich ein Spieler oder gar eine ganze Mannschaft von den Schiedsrichtern besonders benachteiligt fühlt. Auch klare Fehlentscheide kann man ebenso wenig ausschliessen, wie die Vergabe von klaren Torchancen. Beides ist aber nicht absichtlich und lässt sich deshalb nicht vermeiden, weil die menschliche Arbeit nun einmal nicht von Fehlern befreit ist. Es kann aber nicht angehen, dass die Schiedsrichter bedroht werden. Solche Übergriffe müssen streng geahndet werden.“

Questi principi vanno qui ribaditi con forza, ogni attività umana presenta rischio d'errore, anche quella dell'arbitro, e quand'anche il direttore di gara avesse commesso errori, ciò non permetterebbe di proditoriamente attaccarlo mediante vie di fatto o con un lancio a livello dei genitali del disco dopo averlo sollevato dal ghiaccio. L'atteggiamento in pista dei giocatori, d'ogni livello, deve essere da esempio in particolare per i più giovani, e l'esempio deve essere positivo. La violazione delle regole va invece punita con severità. Nel caso appena ricordato il GU aveva inflitto 1 giornata di squalifica al giocatore, misura che questo Tribunale aveva condiviso.

Nel caso giudicato il 18 febbraio 2004 (procedura 03/03-04) questo Tribunale aveva inflitto 10 giornate di sospensione oltre ad una multa di CHF 750.-- ad un giocatore di LN B che aveva colpito un giudice di linea con un pugno sotto al mento all'altezza del collo, pugno che l'assistente dell'arbitro aveva definito non violento ma volontario. Altri attacchi ad arbitri erano stati giudicati

nelle stagioni 2000 – 2001 (procedura 07/00-01) e nella stagione 2002-2003 (procedura 21/02-03). Nel primo caso si era trattato di una sospensione dal gioco per il resto della stagione, ossia per **19** giornate (siccome inflitta il 14 novembre 2000), sanzione confermata dalla camera di ricorso. In quel caso il giocatore, faccia a faccia con l'arbitro che gli intimava di cessare con il suo comportamento, lo ha colpito con un pugno in viso. Nel secondo caso giudicato il giocatore, straniero attivo in serie A, aveva colpito da dietro con il bastone il giudice di linea alla coscia, non si era trattato di un colpo inferto con l'intento di ferire o con il semplice rischio di ferire ed il giocatore si era visto infliggere **10** giornate di squalifica ed una multa di CHF 3'000.--. In quest'ultimo caso la sanzione era stata mantenuta a 10 giornate dall'autorità di ricorso a causa delle limitazioni contenute nel Regolamento giuridico allora applicabile ed ora non più vigente. Nel caso del giocatore straniero attivo in serie A la Camera dei ricorsi aveva ritenuto come

„... in Fällen vorsätzlicher körperlicher Attacken gegen Schiedsrichter ohne Verletzungsabsicht und ohne Verletzungsgefahr in der Regel Strafen zwischen 10 und 15 Spielsperren zu verfügen sind. Wo von einer Verletzungsabsicht oder Verletzungsgefahr auszugehen ist, oder wo ein einschlägiger Wiederholungstäter zu beurteilen ist, muss die Strafe jedenfalls über 25 Spielsperre. In allen diesen Bereichen ist jeweils zu differenzieren zwischen Art des Vorsatzes, der Schwere der potentiellen Verletzungsgefahr und allen weiteren für die Strafzumessung relevanten Kriterien. Strafen unter 10 Spielsperren sind nur bei fahrlässigen Verfehlungen aus zu sprechen“ (decisione citata pagina 9).

8. Nel caso in esame i fatti appaiono come detto indubbiamente gravi, HCN non li ha negati nella sostanza relativizzandoli semplicemente. Con il proprio atto B. non voleva ferire ma il rischio che Knecht potesse patire un danno alla salute è esistito. Alla luce dei precedenti in materia di attacchi agli arbitri una sanzione importante trova qui giustificazione. Il GU ha fissato la squalifica sino alla fine del campionato. Al momento della fissazione della sanzione mancavano 8 giornate. La sanzione comminata ha una durata reale di 8 giornate che, alla luce delle considerazioni che precedono ed i richiami ai precedenti, appare ai limiti inferiori delle sanzioni possibili. In altri termini la pena appare insufficiente e non adeguata alla luce della prassi del Tribunale, e non si tratta di sanzione comprensiva delle ragioni che hanno condotto al comportamento assunto dal giocatore. In questa stagione il Tribunale della Lega (procedura 03/04-05) ha già dovuto, in un caso, aggravare in maniera importante la sanzione irrogata dal giudice di prime cure.

Va qui rammentato come norma dell'art. 71 RG il Tribunale sportivo della Lega non è vincolato alle richieste delle parti, una reformatio in pejus, ossia la resa di una decisione che aggravi la posizione del ricorrente e quindi un aggravamento della sanzione, è quindi possibile senza il rinvio all'istanza inferiore poiché la sanzione permane nei limiti fissati dalle lettere b) e c) dell'art. 92 RG. Come evocato nella recente decisione di questo Tribunale arbitrale nella procedura 03/04-05 non appare neppure necessario procedere - a fronte di un aumento della sanzione - ad interpellare specificatamente la parte ricorrente e la decisione può essere immediatamente emanata.

Dopo approfondita riflessione il Tribunale ritiene di dovere aggravare la sanzione da infliggere al capitano e giocatore della squadra dell'HC Nivo fissando la squalifica a **10 partite**. Squalifica che dovrà essere espiata quest'anno e, se il campionato non lo permettesse, il giocatore dovrà subirla nella stagione 2005 - 2006. Una squalifica di 10 giornate è conforme alla prassi vigente presso questo Tribunale, alla luce dei precedenti citati. Come detto la prassi vuole che sanzioni al di sotto delle 10 giornate di esclusione dal gioco possano essere inflitte - in casi analoghi a quello in discussione - solo a fronte di negligenze.

9. Nel caso di specie il GU ha inflitto non solo le giornate di squalifica di cui si è detto ma anche una multa che ha fissato in CHF 250.- (oltre ai costi di procedura cifrati in CHF 200.--). La sospensione può essere cumulata con la sanzione pecuniaria. Nel caso concreto anche la multa ritenuta dal GU appare al di sotto degli importi normalmente fissati in casi analoghi. Pur nella consapevolezza della sostanziale correttezza del capitano, ribadita con il ricorso, la multa deve essere rispettosa della prassi in essere; nella procedura 03/03-04 era stata cifrata in CHF 750.-- mentre negli altri casi più sopra ricordati era stata decisamente superiore. Ed allora l'importo fissato dal GU appare inadeguato e va modificato a detrimento di B. che dovrà versare un importo di CHF 500.--.
10. Alla luce di quanto precede le richieste della parte ricorrente non possono essere accolte, la decisione del GU va riformata nel senso che la squalifica viene fissata in 10 partite e la multa determinata in CHF 500.--. La tassa di giustizia, cifrata in CHF 650.-- e le spese, fissate in CHF 50.--, vengono poste a carico della parte ricorrente.

Per questi motivi, viste le norme del RG applicabili

Decide

1. Nella misura in cui emana da C. B. c/o HC Nivo, il ricorso è **irricevibile**.
2. In riforma della decisione 18 gennaio 2005 del sostituto giudice unico regionale della lega amatori della svizzera orientale Fredy Scheuber, **C. B. è squalificato per 10 partite** come specificato nelle considerazioni che precedono, la multa a suo carico viene fissata in **CHF 500.--**.
3. La tassa di giustizia cifrata in CHF 650.-- e le spese, fissate in CHF 50.--, vengono poste a carico dell'Hockey Club Nivo, 6746 Nivo.
4. La Lega Svizzera di Hockey su Ghiaccio procederà ad allestire conteggio separato per le spese di questa sede e quelle emesse con la decisione impugnata.
5. La presente decisione è definitiva e verrà intimata all'Hockey Club Nivo, 6746 Nivo, ed a C. B. c/o HC Nivo, a mezzo telexscritto (fax) e mediante posta A; al sostituto Giudice Unico regionale Svizzera Orientale Fredy Scheuber per il tramite della LSHG, Rechtspflege & Partnerclub, Zurigo, per mezzo di telexscritto (fax) e per posta A, nonché ai membri del Tribunale dello sport della LSHG.

Lugano, 28 gennaio 2005

Per il Tribunale sportivo della LSHG

Ivano Ranzanici